



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 267/13/CONS**

### **ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SARDEGNA TV S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “SARDEGNA UNO TV”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio dell’11 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2008 n. 148;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 5;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto di contestazione in data 23 novembre 2012 n. 14/12/DISM/UDIS – PROC. N. 63/ML della Direzione servizi media di questa Autorità - notificato in data 30 novembre 2012 - con il quale sono state contestate alla società Sardegna TV s.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Sardegna Uno TV*”, le violazioni del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso:

- il 1° aprile 2012 – a partire dalle ore 14.10.02 circa - nel corso del programma “*Diretta Stadio*” sono stati trasmessi 7 minuti e 11 secondi circa di immagini salienti relative all'incontro Catania–Milan, ed 1 minuto e 48 secondi circa di Parma–Lazio, disputati il 31 marzo 2012;
- il 2 aprile 2012 – a partire dalle ore 21.56.22 circa - nel corso del programma “*Il Processo di Biscardi*” sono stati trasmessi 4 minuti e 27 secondi circa di immagini salienti relative all'incontro Juventus–Napoli e 41 secondi circa di immagini salienti relative all'incontro Inter–Genoa, disputati il 1° aprile 2012;

SENTITA la società Sardegna TV s.r.l. in audizione il 7 gennaio 2013 e viste le memorie difensive della Società pervenute il 28.12.2012 (prot. n. 66033) e le note integrative pervenute il 25.01.2013 (prot. n. 4122) con le quali ha richiesto l'archiviazione del procedimento. In particolare:

- nel premettere che la società Sardegna TV s.r.l. intrattiene rapporti commerciali con il circuito 7 Gold che trasmette in contemporanea su tutto il territorio nazionale affidandosi alla disponibilità di banda di emittenti locali nelle diverse regioni, la Società precisa che nell'occasione - poiché l'emissione del palinsesto della emittente 7 Gold viene gestita in automatico da un dispositivo computerizzato che ritrasmette l'intero palinsesto inserendo di volta in volta messaggi pubblicitari e/o eventuale programmazione locale in sostituzione di quella nazionale - sono andate incidentalmente in onda, a causa del cattivo funzionamento della macchina di emissione automatica, immagini che dovevano essere oscurate e sostituite, a seguito di segnale gpi da altra programmazione locale e/o promozionale;
- inoltre, la Società sottolinea che la trasmissione delle immagini oggetto della contestazione, avendo la finalità di fornire ulteriore spunto alla discussione,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

appare consentito dall'art. 70 L. 22 aprile 1941, n. 633, in applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 9/2008. Si ritiene cioè che nel caso di specie siano state rispettate le finalità ed i limiti di cui all'art. 70 L. 633/1941 poiché la riproduzione delle immagini viene giustificata dalla finalità di critica e di discussione, con la conseguenza che i "frammenti" di immagine riprodotti, aventi fini del tutto autonomi e distinti dallo sfruttamento economico dei relativi diritti audiovisivi, non hanno costituito una neppur potenziale concorrenza con il suddetto diritto di utilizzazione e sfruttamento economico;

- la Società evidenzia poi che le immagini in argomento sono consistite in gran parte in "fermi di immagine" di bassa qualità;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni addotte dalla Società atteso che:

- relativamente al cattivo funzionamento della macchina di emissione automatica, si rileva che il presunto disservizio tecnico che avrebbe causato la trasmissione delle immagini salienti e correlate non è qualificabile quale esimente del comportamento seguito dall'emittente, non ricorrendo le condizioni del caso fortuito o della forza maggiore, come interpretate dalla giurisprudenza al fine di escludere la responsabilità dell'agente, essendo invece il dato oggettivo della responsabilità editoriale dell'emittente di per sé sufficiente a qualificare pienamente la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;
- circa l'esimente di cui all'art. 70 L. 22 aprile 1941, n. 633, in applicazione dell'art. 28 del D. Lgs. n. 9/2008, la lettura di queste norme deve essere fatta in combinato disposto, tenendo conto, da un lato, della proporzionalità rispetto allo scopo di garantire la libertà di commento e discussione e, dall'altro, dell'assenza di pregiudizio per i titolari dei diritti di esclusiva: in quest'ottica, le immagini contestate non possono essere ritenute libere utilizzazioni ai sensi della citata normativa, perché si pongono in concorrenza con il normale sfruttamento economico dei diritti ceduti in esclusiva dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel pacchetto denominato "Silver hilites", che è proprio basato sulla trasmissione di immagini salienti e correlate dell'evento. L'impiego così descritto delle immagini, pertanto, pur essendo in astratto proporzionato rispetto alla finalità di ausilio alla discussione, si pone in concorrenza con lo sfruttamento commerciale dell'opera;
- con riferimento alla circostanza che le immagine mandate in onda sono consistite in gran parte in "fermi di immagine", tali tipi di immagini sono espressamente ricomprese nella nozione di immagini salienti di cui alla lettera l) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 9/2008;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, "E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;*

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS dispone che *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali nazionali o locali. ....”*

CONSIDERATO che i programmi *“Diretta Stadio”* e *“Il Processo di Biscardi”* non sono qualificabili come telegiornali o telegiornali sportivi, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il *“telegiornale”* quale *“trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”* e, alla lett. l), il *“telegiornale sportivo”* quale *“trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”*, dal momento che le trasmissioni in oggetto non hanno, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza non quotidiana;

RILEVATO che nelle trasmissioni come sopra descritte è stato violato il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATE, per l'effetto, le violazioni, in data 1° aprile e 2 aprile 2012, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 per ciascuna violazione contestata (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le contestate violazioni nella misura pari al minimo edittale in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- con riferimento alla gravità delle violazioni: la gravità dei comportamenti posti in essere dalla società Sardegna TV s.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività delle violazioni;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze delle violazioni: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo delle violazioni;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto/28) pari al minimo edittale per ciascuna delle due violazioni rilevate in data 1° aprile e 2 aprile 2012;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Sardegna TV s.r.l., - P.I. 02915410928 - con sede legale in Cagliari, via Venturi n. 7, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Sardegna Uno TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquantotto/28);

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 267/13/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 267/13/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci